

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30 settembre 2008)

Art. 1 - Principi generali

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, L.R. 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

Art. 2 - Modalità di funzionamento

La Commissione è costituita da un massimo di 2 rappresentanti del Comune, di cui uno con funzioni di Presidente e da un massimo di 2 rappresentanti dell'Ente proprietario, se diverso dal Comune, tra i quali il Direttore Generale dell'Aler o suo delegato.

Sede della Commissione è presso l'ALER territorialmente competente.

Alle sedute della Commissione è garantita la presenza di 2 rappresentanti degli Assegnatari con funzione consultiva.

Alla convocazione della Commissione provvede l'Ente proprietario sentito il Comune.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi membri; in caso di assenza dei rappresentanti del Comune, la presidenza viene assunta da un rappresentante dell'Ente proprietario.

Qualora la decisione sull'erogazione del contributo non fosse unanime, prevarrà l'indicazione dell'Ente che si assume l'onere economico del contributo.

Art. 3 - Beneficiari

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, **lettere a) e b)**, del Regolamento Regionale 1/2004.

Art. 4 - Requisiti dei beneficiari

Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale 1/2004.

Art. 5 - Istanza

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'Ente proprietario dell'alloggio, sia al Comune di residenza.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Art. 6 - Individuazioni delle risorse

Le risorse da destinare ai contributi sono quelle messe a disposizione dagli Enti proprietari e dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007. Alla erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvede l'Ente proprietario e il Comune fino alla concorrenza degli importi da ciascuno messi a disposizione.

Le risorse di cui alla lettera a) del succitato art. 7 comma 6 possono essere destinate esclusivamente agli assegnatari del patrimonio dell'ente proprietario.

Art. 7 - Istruttoria

L'Ente che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettere a) e b), L.R. 27/2007, richiede ai Servizi Sociali del Comune, entro 30 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio-economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati.

I Servizi Sociali provvedono nei successivi 30 giorni all'accertamento ad alla trasmissione della suddetta relazione.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

Art. 8 – Sostegno economico. Definizione degli importi

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili.

Art. 9 – Sostegno economico. Adempimenti successivi

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e **sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tal fine la quota parte del contributo erogato dal Comune, se diverso dall'Ente proprietario, viene corrisposta all'Ente Proprietario.**

Art. 10 – Sostegno economico. Perdita dei requisiti

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

Art. 11 – Sostegno economico. Controlli

L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione del contributo, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio e avvia la procedura per il recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.